

**CONTENZIOSO**

---

***Sentenze illegittime senza adeguata motivazione***

di Maurizio Tozzi

I consulenti che hanno avuto esperienze di vario genere nelle CTP e CTR sapranno sicuramente “mettere a fuoco” in breve tempo la problematica risolta in maniera condivisibile da parte della Corte di Cassazione con la recentissima **sentenza n. 20634/2015**.

A tutti sarà capitato di incappare nella commissione che si ritiene “collaudata” e che dunque non ha bisogno di confrontarsi con l'esterno, di ascoltare le parti (anche il rappresentante dell'Ufficio) e che finanche ha deciso prima ancora di discutere (chi scrive personalmente ha avuto anche tale esperienza), concedendo **pochi secondi** ai partecipanti. L'esito di queste bizzarre udienze è poi rinvenibile nella **motivazione della sentenza** stessa, di solito stringata se non superficiale e certamente non esaustiva relativamente alle problematiche affrontate.

Finalmente qualcosa si muove, posto che la Corte di Cassazione bacchetta inesorabilmente questi atteggiamenti, con frasi anche molto severe: sarebbe auspicabile un **maggior controllo** delle (in)capacità tecniche di alcuni componenti delle commissioni e delle modalità con cui si conducono determinate udienze, magari rimuovendo coloro che ormai sono “fuori” dal tempo e disallineati (per non dire non aggiornati e preparati) rispetto al **contesto tributario** divenuto clamorosamente **complesso**.

L'affermazione incriminata contenuta nella sentenza della CTR impugnata e che ha scatenato l'indignazione della Corte di Cassazione riguarda la circostanza secondo cui sia il giudice che l'ufficio accertatore non sono tenuti *“a valorizzare tutte le possibili componenti passive della gestione [...] attingendo da questo o da quello ufficio”* e che conseguentemente le pretese di parte *“si rivelano a tal punto inconferenti e velleitarie da esimere questa Commissione da qualsivoglia considerazione”*.

In effetti trattasi di un'affermazione inaccettabile, posto che:

1. In sostanza stabilisce che gli uffici tributari possono anche non perseguire lo scopo per cui sono preposti, ossia verificare e applicare la giusta tassazione in aderenza al disposto **dell'articolo 53 Costituzione**, quasi implicitamente affermando che gli uffici medesimi possono fare quel che vogliono (circostanza da evitare in maniera assoluta avendo conosciuto le tristi stagioni dei “*budget spinti*” e dei recuperi a tutti i costi, che ancora persistono in diverse esperienze);
2. Ben più grave, sostiene che il giudice tributario possa ritenersi sollevato da qualsiasi valutazione delle obiezioni mosse (e la domanda a questo punto spontanea riguarda l'utilità del giudice medesimo).

La Corte di Cassazione è tranciante al riguardo, sottolineando che una simile argomentazione “*implica la totale abdicazione del giudice di merito, non risultando evidenziata in alcun modo la ragione per cui: a) le risultanze istruttorie non consentivano di tenere conto dei componenti passivi di reddito; b) le pretese dell’Ufficio dovevano ritenersi fondate in relazione ai fatti constitutivi concernenti le singole fattispecie d’imposta*”.

I **giudici di legittimità** in particolare evidenziano che il ricorrente aveva adeguatamente illustrato e documentato le proprie richieste, producendo i bilanci di esercizio ed evidenziando i costi sostenuti che avrebbero dovuto essere riconosciuti nella determinazione del reddito, nonché fornendo ulteriore documentazione contabile “**illegittimamente**” (questo l'avverbio utilizzato nella sentenza in commento) trascurata dalla CTR. Il giudizio espresso verso l'operato della CTR è durissimo: “*La completa pretermissione da parte della CTR dell’esame e del giudizio sulla idoneità o meno della produzione documentale indicata, ad integrare la prova della esistenza dell’an e del quantum dei componenti negativi di reddito e dell’assolvimento dell’IVA dovuta per l’anno d’imposta 1998, determina una palese lacuna nella motivazione della sentenza che risulta affetta dal vizio di legittimità denunciato e deve pertanto essere cassata*”.

Peraltro la *lectio magistralis* continua anche in riferimento ad una ulteriore contestazione mossa dal ricorrente, che lamentava l'asettica riduzione stabilita dalla CTR di un punto percentuale del ricarico sulla base del riscontro dei “*documenti acquisti al presente giudizio*”. La Corte di Cassazione infatti, non solo rimarca l'utilizzo da parte della CTR di una **formula di mero stile** “*che prescinde dalla esatta individuazione dei documenti esaminati*”, ma sottolinea soprattutto la **lacunosità** del ragionamento “**non essendo verificabile** alla stregua dei documenti indicati quale sia il percorso logico seguito: a) per ritenere inattendibili i dati esposti nei bilanci societari; b) per conciliare l’adesione alla motivazione della CTP secondo cui la società insolvente non produce reddito, con l’applicazione di una percentuale di redditività ridotta di un punto [...].”.

Non vi è dubbio che si sia innanzi ad un giudicato davvero significativo. Residua però la perplessità che ancora non siano stabiliti dei meccanismi per poter eliminare alla base giudicati talmente carenti e garantire un giusto processo tributario a tutti i protagonisti (amministrazione finanziaria inclusa) di un settore di elevata delicatezza socio economico.

L'auspicio è che in futuro siano rispettati i dettami che la stessa sentenza n. 20634/2015 sottolinea circa la redazione delle sentenze tributarie, la cui **motivazione deve articolarsi** in una serie di passaggi logici così schematizzati:

1. **Riconoscere i fatti rilevanti** in ordine alla questione controversa;
2. **Individuazione degli elementi probatori dimostrativi dei fatti** e relativa selezione di quelli ritenuti decisivi per la formazione del convincimento del giudice;
3. Indicazione delle ragioni per cui “*alla fattispecie concreta, come rilevata in base ai fatti provati, debbono essere ricollegati determinati e non altri effetti giuridici (ovvero le ragioni della applicazione della “regola iuris” al rapporto controverso)*”.